

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2223

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, CANCIAN, PALADINI, MAZZOLA, TISCAR, FORMIGONI, ALIVERTI, SANGALLI, PAGANELLI, SANTUZ**

Disposizioni integrative della disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, concernente l'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario

*Presentata il 5 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ha dettato norme sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed ha completato, nel capo secondo, la disciplina vigente per gli operatori professionali del mercato finanziario e creditizio.

In particolare, è previsto l'obbligo dell'iscrizione in un elenco speciale, tenuto dal Ministro del tesoro tramite l'Ufficio italiano cambi (UIC), degli intermediari che abbiano per oggetto prevalente o svolgano in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la

locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazioni in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante cessione e gestione di carte di credito.

Il Ministro del tesoro, con circolare n. 1 del 26 giugno 1992, ha precisato che con l'espressione « concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma » si intende anche la concessione di « crediti di cassa e di firma (avalli, fidejussioni, eccetera) ».

L'Ufficio italiano cambi, in relazione ad alcune richieste di iscrizione presentate in via cautelativa da vari consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, non aveva ritenuto di procedere all'iscrizione stessa in quanto, a suo parere, la « normativa in

questione non sembrava equiparare l'attività di rilascio di garanzie in genere alle fattispecie di concessione di finanziamenti ».

A seguito della citata circolare ministeriale, l'UIC ha provveduto all'iscrizione dei richiedenti.

Il sottosegretario al tesoro, onorevole Paolo Bruno, in data 3 febbraio 1993, in risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-00572, ha precisato che si è ritenuto che l'attività svolta dalle cooperative e dai consorzi fidi fosse sottoposta alla disciplina di cui al citato decreto-legge n. 143 del 1991, con l'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario. Ha ulteriormente precisato che tra le finalità del decreto-legge n. 143 del 1991 non c'è soltanto quella « di consentire il controllo del sistema finanziario e la repressione dei comportamenti illeciti al fine di prevenire azioni di riciclaggio, ma anche quella di far emergere, attraverso analisi statistiche dei dati aggregati, eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali (situazioni a rischio). Sulla scorta di tali considerazioni si è dell'avviso che sia necessario valutare tutte le componenti del sistema finanziario, che possono dar luogo, anche solo potenzialmente, a flussi monetari, come nel caso delle prestazioni di garanzia ».

Lo stesso rappresentante del Governo è sembrato, comunque, non essere del tutto convinto della tesi sostenuta sull'applicabilità del decreto-legge n. 143 del 1991 alle cooperative e ai consorzi fidi in quanto — ha sostenuto — « su tale questione dovrà pronunciarsi il giudice amministrativo dinanzi al quale è stato proposto ricorso avverso l'iscrizione degli organismi interessati nell'elenco degli intermediari finanziari ».

Ai sensi dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 143 del 1991 l'iscrizione nell'elenco comporta per i consorzi l'obbligo di assumere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Per le società cooperative è previsto l'obbligo di un capitale sociale minimo di almeno un miliardo (allo stato attuale).

Si impone, pertanto, una norma che attenui tali obblighi per i predetti organismi.

È infatti da tener presente che le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva sono organismi mutualistici costituiti da piccole imprese, con il preciso scopo di accrescere la loro forza negoziale nei confronti del sistema creditizio e di migliorare le loro possibilità di accesso alle fonti di finanziamento: essi si limitano, cioè, a prestare, per conto dei propri soci, garanzie collettive nei riguardi delle imprese creditizie o parabancarie che provvedono alla concessione dei finanziamenti, nelle varie forme, a favore delle stesse imprese associate.

I fondi costituiti a garanzia provengono dai versamenti degli associati e, in parte, da contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in base a leggi statali o regionali. Tali fondi sono messi a disposizione delle imprese finanziarie con le quali vengono stipulate apposite convenzioni. Tali imprese finanziarie sono ovviamente soggette all'osservanza del decreto-legge n. 143 del 1991, dal momento che provvedono effettivamente all'erogazione dei finanziamenti, sotto le varie forme e dopo le adeguate istruttorie.

È da rilevare che le cooperative ed i consorzi fidi non svolgono l'attività di concessione di finanziamenti, non potendosi considerare tale la concessione di crediti di firma.

Né, d'altra parte, l'attività dei predetti organismi può essere considerata, come sembra prevedere il comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, come rivolta al pubblico.

Gli statuti dei suddetti organismi dettano peculiari requisiti soggettivi che devono essere propri dei soggetti che richiedono l'adesione (piccole imprese: appartenenti a specifici settori economici, ubicati in territori delimitati; requisiti di moralità e di corretta gestione).

L'assoggettamento di tali organismi alla disciplina prevista dal citato decreto-legge n. 143 del 1991 comporterebbe, di fatto, l'estinzione del sistema della garan-

zia mutualistica a favore delle piccole imprese, le quali, proprio nella difficile congiuntura economica e finanziaria del Paese, trovano oggi nelle cooperative e nei consorzi fidi l'unico strumento per poter accedere, a condizioni accettabili, ai finanziamenti indispensabili per il loro sviluppo.

Si tratta di oltre seicentomila imprese, con circa due milioni e mezzo di addetti, che rischiano, anche per questo motivo, di cessare la loro attività.

La proposta di legge che si sottopone con urgenza all'attenzione della Camera dei deputati, nel rispetto delle finalità di repressione del fenomeno del riciclaggio perseguite dal legislatore, si prefigge di attenuare le inaccettabili conseguenze che deriverebbero a tali organismi da tutti gli obblighi imposti dalla legge per le imprese creditizie e finanziarie.

Si propone, pertanto, una norma secondo la quale i predetti organismi, che limitano la loro attività esclusivamente « alla prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di imprese creditizie, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate » — come dispone testualmente la lettera a) del comma 1 dell'articolo 29

della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese » — legge approvata successivamente alla legge n. 197 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 143 del 1991, sono iscritti, su domanda, in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 143 del 1991 senza essere tuttavia soggetti agli ulteriori obblighi (forma giuridica, capitale sociale minimo, obblighi di comunicazione, eccetera) imposti dalla legge.

Il comma 3 prevede che le prestazioni di garanzia collettiva fidi rese dai soggetti di cui al comma 1 non rientrano tra le attività finanziarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Data la gravità delle sanzioni, anche di natura penale, previste per gli inadempienti dal citato decreto-legge n. 143 del 1991, si confida in un rapido esame della proposta, rinviando ad un eventuale successivo e più organico progetto legislativo la previsione di una disciplina specifica per i predetti organismi che, come si è detto, non possono essere equiparati alle imprese esercenti le attività finanziarie di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I consorzi e le società cooperative e consortili che abbiano come oggetto sociale l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di imprese creditizie, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate, appartenenti a qualsiasi settore economico, sono iscritti, su domanda, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti agli ulteriori obblighi previsti dal citato decreto-legge n. 143 del 1991.

2. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 1 non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

3. L'attività di prestazione di garanzie collettive di cui al comma 1 del presente articolo, rese dai soggetti di cui al medesimo comma 1, non rientrano tra le attività finanziarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.